



PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA

DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 24/07/2026

Oggetto: Prefettura di Benevento: “Sig. Carmine Valentino, nato a Sant’Agata de’ Goti (BN) il 28.081972, Consigliere Provinciale e Consigliere Comunale di Sant’Agata de’ Goti Sospensione dalla carica elettiva ai sensi dell’art. 11, co. 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 235 /2012. Trasmissione provvedimento Prefetto di Benevento”. Nota acquisita al Prot. n. 17586 del 17.07.2026. Presa d’atto ed adozione provvedimento di surroga.

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **13:15** presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della Provincia Nino Lombardi, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. del , ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dai seguenti componenti:

Componente	Pres.	Ass.
LOMBARDI NINO	Si	
BOZZUTO GIUSEPPE	Si	
CAPORASO ANTONIO	Si	
CIERVO ALFONSO	Si	
FALZARANO VINCENZO	Si	
FIORETTI FLORIANA		Si

Componente	Pres.	Ass.
RICCI GIUSEPPE	Si	
STRAVINO GIUSEPPE		Si
STRIANI CESARE	Si	
VISCUSI PASQUALE	Si	
ZANONE GIOVANNI	Si	

Presiede il Presidente della Provincia Nino Lombardi.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis.

Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n. 9 componenti ed assenti n. 2 componenti.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, al primo periodo del comma 78 dell’art. 1 prevede che «I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata»;

CONSIDERATO CHE:

- in data 28.02.2026 si sono tenute le Elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento, indette con Decreto del Presidente della Provincia n. 211 del 22.12.2025;
- all’esito del voto è risultato eletto per la Lista Partito Democratico il Sig. Valentino Carmine, nato a Sant’Agata de’ Goti (BN) il 28.08.1972, con la cifra elettorale ponderata di 6.997, come da Verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Provinciale in data 01.03.2026, contenente l’accertamento degli Eletti alla carica di Consigliere Provinciale, e da Verbale del Responsabile dell’Ufficio Elettorale di proclamazione degli Eletti in data 01.03.2026 e da Verbale di rettifica di errori materiali del 03.03.2026 ;
- con la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del 23.3.2026 ad oggetto: “Insediamento del Consiglio provinciale eletto a seguito della consultazione elettorale del 28.2.2026. Convalida deg.li Eletti”, si procedeva alla convalida dei dieci Consiglieri Provinciali proclamati eletti tra cui anche il suddetto Valentino Carmine;
- con nota del Prefetto di Benevento, acquisita al Prot. generale n. 17586 del 17.07.2026, ad oggetto: “Sig. Carmine Valentino, nato a Sant’Agata de’ Goti (BN) il 28.08.1972, Consigliere Provinciale e Consigliere Comunale di Sant’Agata de’ Goti. Sospensione dalla carica elettiva ai sensi dell’art. 11, co. 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 235 /2012. Trasmissione provvedimento Prefetto di Benevento” veniva trasmesso il decreto del Prefetto di Benevento allegato alla presente sub 1) con il quale il prefetto di Benevento nei confronti del sig. Carmine Valentino, condannato con sentenza del Tribunale di Benevento a quattro anni di reclusione e dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed incapace in perpetuo a contrarre con la pubblica amministrazione per il reato di cui agli art. 56 e 317 c.p. (tentata concussione) decreta: “ il sig. Carmine Valentino, generalizzato in premessa e’ sospeso di diritto dalla carica di consigliere provinciale e di consigliere comunale del Comune di Sant’Agata de’ Goti(BN) a norma dell’art. 11 comma 1 lett. a) e comma 4 del decreto legislativo n. 235/2012 per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla notifica del presente provvedimento al Consiglio provinciale ed al Consiglio Comunale di Sant’Agata de’ Goti(BN) e dispone la notifica del presente provvedimento all’interessato a mezzo del comando provinciale dei carabinieri, nonché al Presidente del Consiglio della Provincia di Benevento ed al Presidente del Consiglio Comunale di Sant’Agata de’ Goti, ai fini della notifica rispettivamente a tutti i Consiglieri Provinciali e Comunali e dei successivi adempimenti ex art. 45 del decreto legislativo n. 267/2000”;
- rilevato che ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. a del D. Lgs 212 n. 235 recante: “testo unico sulle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive e di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1 comma 63 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono sospesi di diritto dalle cariche elettive e indicate al comma 1 dell’art. 10 tra le quali figurano quelle di consigliere provinciale e comunale – coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per una dei delitti indicati all’art. 10, comma 1, lett. c ovvero “I delitti previsti dagli artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 323, 325, 326, 331 secondo comma, 334, 346 bis del codice penale”;

- che il Consiglio Provinciale deve prendere atto del predetto Decreto Prefettizio;
- che, pertanto, essendo intervenuta la sospensione nei confronti del Sig. Carmine Valentino ha diritto di subentrare, nella carica di Consigliere Provinciale, in surroga del predetto Consigliere, il candidato il quale, nella medesima lista, ha ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata, che come da verbale elettorale del 10 marzo 2019;

VISTO l'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che disciplina due ipotesi distinte:

- Sospensione ex art. 59: il consiglio, «*nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione*», procede alla temporanea sostituzione (supplenza) con il candidato della stessa lista che ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti;
- Decadenza sopravvenuta: si applica la surrogazione ordinaria ex art. 45, comma 1, che attribuisce il seggio vacante al candidato immediatamente successivo nella medesima lista.

CONSIDERATO che la locuzione «*prima adunanza successiva*» va interpretata nel quadro della natura giuridica che la giurisprudenza pacificamente riconosce ai termini in materia di surroga e supplenza consiliare: termini ordinatori (o acceleratori), non perentori.

“ Il Consiglio di Stato, sentenza n. 640 del 2006, con riferimento all'art. 38, comma 8, ha affermato che «*il termine di dieci giorni previsto dall'art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000 per la surroga dei consiglieri dimissionari non ha natura perentoria, non essendo collegato alla sua eventuale inosservanza alcun effetto sanzionatorio*».

Il medesimo principio è stato recentemente ribadito dal TAR Napoli, sentenza n. 4447 del 2026, che ha espressamente qualificato il termine come «*ordinatorio e non perentorio, in quanto alla sua inosservanza non è collegato alcun effetto sanzionatorio né è prevista l'invalidità delle sedute consiliari tenute in assenza del consigliere surrogando*».

CONSIDERATO che questo orientamento, benché formatosi sull'art. 38, comma 8, è estensibile per identità di *ratio* all'art. 45, comma 2: in entrambi i casi si tratta di adempimenti doverosi la cui tempistica non è assistita da sanzioni espresse di decadenza o invalidità, e che quindi alla luce di quanto sopra, il concetto di «*primo consiglio utile*» (espressione invalsa nella prassi e in giurisprudenza, sebbene il testo dell'art. 45, comma 2, utilizzi la formula «*prima adunanza successiva*») si riferisce alla prima seduta consiliare nella quale, in concreto e secondo un criterio di ragionevolezza organizzativa, la surroga può essere inserita all'ordine del giorno e celebrata.

VISTO il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Provinciale in data 01.03.2026, contenente l'accertamento degli Eletti alla carica di Consigliere Provinciale, e da Verbale del Responsabile dell'Ufficio Elettorale di proclamazione degli Eletti in data 01.03.2026 e da Verbale di rettifica di errori materiali del 03.03.2026 dal quale risulta che la Sig.ra Floriana Fioretti, Consigliere Comunale di Benevento, ha ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata (5288), nella lista n. 1 “PD Partito Democratico”;

DATO ATTO che la Sig.ra Floriana Fioretti ha reso, in base alle vigenti norme in materia di autocertificazione, la dichiarazione, in atti, che non sussiste nei suoi confronti alcuna causa ostativa all'assunzione della carica di Consigliere di questa Provincia;

PRESO ATTO che alcuna eccezione di incandidabilità, di ineleggibilità e/o di incompatibilità è stata sollevata a carico del (neo) Consigliere Floriana Fioretti, a seguito della convocazione del Consiglio Provinciale e la divulgazione del punto all'ordine del giorno;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*»;

VISTI il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO lo Statuto provinciale e le altre norme in materia;

RESO il parere favorevole di regolarità tecnica sul presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO altresì, il visto favorevole di conformità apposto dal Segretario Generale nello svolgimento dei compiti di collaborazione e nell'assolvimento delle funzioni di assistenza giuridico/amministrativa di cui all'art. 97, c.2 del D.Lgs n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di prendere atto** della nota del Prefetto di Benevento, acquisita al Prot. generale n. 17586 del 17.07.2026, ad oggetto: "Sig. Carmine Valentino, nato a Sant'Agata de' Goti (BN) il 28.08.1972, Consigliere Provinciale e Consigliere Comunale di Sant'Agata de' Goti. Sospensione dalla carica elettiva ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 235 /2012. Trasmissione provvedimento Prefetto di Benevento" veniva trasmesso il decreto del Prefetto di Benevento allegato alla presente sub 1) con il quale il prefetto di Benevento nei confronti del sig. Carmine Valentino a, condannato con sentenza del Tribunale di Benevento a quattro anni di reclusione e dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed incapace in perpetuo a contrarre con la pubblica amministrazione per il reato di cui agli art. 56 e 317 c.p. (tentata concussione) decreta: " il sig. Carmine Valentino, generalizzato in premessa e' sospeso di diritto dalla carica di consigliere provinciale e di consigliere comunale del Comune di Sant'Agata de' Goti (BN) a norma dell'art. 11 comma 1 lett. a) e comma 4 del decreto legislativo n. 235/2012 per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla notifica del presente provvedimento al Consiglio provinciale ed al Consiglio Comunale di Sant'Agata de' Goti (BN) e dispone la notifica del presente provvedimento all'interessato a mezzo del comando provinciale dei carabinieri, nonché al Presidente del Consiglio della Provincia di Benevento ed al Presidente del Consiglio Comunale di Sant'Agata de' Goti, ai fini della notifica rispettivamente a tutti i Consiglieri Provinciali e Comunali e dei successivi adempimenti ex art. 45 del decreto legislativo n. 267/2000;
2. **di surrogare**, per i motivi esposti in premessa, il Consigliere Provinciale, Carmine Valentino, sospeso dalla carica con Floriana Fioretti, nata a Benevento il 10.03.1982 la quale, nella medesima lista, n. 1 "PD Partito Democratico" ha ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata(5288), dando contestualmente atto che la predetta ha reso, in base alle vigenti norme in materia di autocertificazione, la dichiarazione, in atti, che non sussiste nei suoi confronti alcuna causa ostativa all'assunzione della carica di Consigliere di questa Provincia;
3. **di prendere atto** che nei confronti della predetta Floriana Fioretti non sono state sollevate eccezioni di incandidabilità, ineleggibilità e/o incompatibilità;
4. **di convalidare** pertanto, ad ogni effetto di legge, la elezione del Consigliere Provinciale Sig.ra Floriana Fioretti, Consigliere del Comune di Benevento;
5. **di convalidare** pertanto, ad ogni effetto di legge, la elezione del Consigliere Provinciale Sig.ra Floriana Fioretti, Consigliere del Comune di Benevento;
6. **di dare mandato** al dirigente del settore 1 – Servizi Staff e Supporto per tutti gli atti inerenti ne conseguenti il presente deliberato;
7. **di dichiarare** la deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 37 del 24/07/2026

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

f.to Nino Lombardi

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

Si attesta che:

- ✓ **la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.**
- ✓ **se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio online.**
- è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

=====

Copia conforme all'originale agli Atti per uso amministrativo 24/07/2026

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis
